



# **COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO**

**PROVINCIA DI FIRENZE**

*Servizio Associato Gestione Risorse*

*Comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio*

## **Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 20 del 12.7.2014**



# COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

PROVINCIA DI FIRENZE

Servizio Associato Gestione Risorse

Comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio

## INDICE

	<b>REGOLAMENTO PER DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI</b>	
<b>Art. 1</b>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	
<b>Art. 2</b>	<i>Soggetto attivo</i>	
<b>Art. 3-</b>	<i>Presupposto e finalità</i>	
<b>Art. 4 -</b>	<i>Soggetti passivi</i>	
<b>Art. 5 -</b>	<i>Base imponibile</i>	
<b>Art. 6 -</b>	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	
<b>Art. 7 -</b>	<i>Aliquote del tributo</i>	
<b>Art. 8 -</b>	<i>Detrazioni</i>	
<b>Art. 9 -</b>	<i>Riduzioni ed esenzioni</i>	
<b>Art. 10 -</b>	<i>Versamento del tributo</i>	
<b>Art. 11 -</b>	<i>Importi minimi</i>	
<b>Art. 12 -</b>	<i>Dichiarazione</i>	
<b>Art. 13-</b>	<i>Rimborsi</i>	
<b>Art. 14 -</b>	<i>Funzionario responsabile</i>	
<b>Art. 15 -</b>	<i>Accertamento e sanzioni</i>	
<b>Art. 16 -</b>	<i>Accertamento con adesione</i>	
<b>Art. 17 -</b>	<i>Riscossione coattiva</i>	
<b>Art. 18 -</b>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
<b>Art. 19 -</b>	<i>Norma di rinvio</i>	
<b>Art. 20 -</b>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	



# **COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO**

**PROVINCIA DI FIRENZE**

**Servizio Associato Gestione Risorse  
Comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio**

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Palazzuolo sul Senio istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, limitatamente alla componente relativa al tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI).

## **ART. 2**

### **SOGGETTO ATTIVO**

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Palazzuolo sul Senio per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

## **ART. 3**

### **PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

## **ART. 4**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui all'articolo precedente. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura dal 10 al 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.



# **COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO**

**PROVINCIA DI FIRENZE**

**Servizio Associato Gestione Risorse  
Comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio**

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **ART. 5 BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 ed al regolamento comunale sull'imposta municipale propria.
2. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 6 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50%. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

## **ART. 6 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

## **ART. 7 ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima deliberazione può essere disposta la riduzione dell'aliquota fino anche al suo azzeramento.
2. Le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
3. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
4. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22.12.2011 e successive modificazioni, non può superare in ogni caso l'1 per mille.



# **COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO**

**PROVINCIA DI FIRENZE**

*Servizio Associato Gestione Risorse  
Comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio*

5. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

6. Con la delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale provvede altresì all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## **ART. 8 DETRAZIONI**

1. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui al precedente articolo 7, il Consiglio Comunale può riconoscere specifiche detrazioni per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

## **ART. 9 RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale di determinazione delle aliquote possono essere deliberate riduzioni che tengono conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

## **Art. 10 VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, in quanto compatibili.

2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

## **ART. 11 IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 4,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

## **ART. 12 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il



# **COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO**

**PROVINCIA DI FIRENZE**

*Servizio Associato Gestione Risorse*

*Comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio*

possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma.

## **ART. 13 RIMBORSI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai 12 euro.

## **ART. 14 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **ART. 15 ACCERTAMENTO E SANZIONI**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella L. n. 147/2013 e nella L. n. 296/2006.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso a i locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.



# **COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO**

**PROVINCIA DI FIRENZE**

**Servizio Associato Gestione Risorse**

**Comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio**

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
8. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50.
10. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
11. In caso di mancata incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 a euro 500,00.
12. Le sanzioni di cui ai commi 9, 10 e 11 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la preposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione degli interessi.
13. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.
14. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo d'imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di Euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **ART. 16**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.



# **COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO**

**PROVINCIA DI FIRENZE**

*Servizio Associato Gestione Risorse  
Comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio*

## **ART. 17**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 15, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

## **ART. 18**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

## **ART. 19**

### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo per i servizi comunali (TASI) nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

## **ART. 20**

### **ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.